

COMUNE DI
MONTICELLI
D'ONGINA

PIACENZA

LUGLIO
2020



AMMINISTRAZIONE

PSC 2013

ARCH. GIANPAOLO PASSONI
78 STUDIO ASSOCIATO COCILOVO MAJOCCHI
ARCH. PAOLO COCILOVO

CON
DOTT. GEOL. LODOVICA PARMIGIANI
AMBITER S.R.L.

VARIANTE 2019

AMBITER S.R.L.
DOTT. ING. MICHELE NERI
CON
DOTT. AMB. DAVIDE GEREVINI
DOTT. AMB. CLAUDIA GIARDINÀ
DOTT.AMB. ROBERTO BERTINELLI
DOTT.AMB. BENEDETTA REBECCHI

SINDACO

GIMMI DISTANTE

VICESINDACO

GIUSEPPE PAPA

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

GIMMI DISTANTE

SEGRETARIO GENERALE

ELENA NOVIELLO

U.T.C.

ARCH. GIANLUCA BERGONZI

PSC
VARIANTE 2019

ADOZIONE



VAL.S.A.T.
SINTESI NON TECNICA

Comune di Monticelli d'Ongina

Provincia di Piacenza

Comune di Monticelli d'Ongina

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) Variante specifica 2019

Val.S.A.T. – Sintesi Non Tecnica

AMBITER s.r.l.

v. Nicolodi, 5/a 43126 – Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIREZIONE TECNICA

dott. ing. Michele Neri



A CURA DI

dott. amb. Davide Gerevini

dott. amb. Claudia Giardinà

dott. amb. Roberto Bertinelli

dott. amb. Benedetta Rebecchi

CODIFICA

1 7 2 3 - S N T - 0 1 / 2 0

ELABORATO

DESCRIZIONE

SNT

Sintesi Non Tecnica

04							
03							
02							
01	luglio 2020	D. Gerevini	B. Rebecchi	R. Bertinelli	D. Gerevini	M. Neri	Adozione
REV.	DATA	REDAZIONE			VERIFICA	APPROV.	DESCRIZIONE

FILE	RESP. ARCHIVIAZIONE	COMMESSA
1723_VST-SNT_rev_01-00.docx	RB	1723

INDICE

0	INTRODUZIONE	2
0.1	LO SVILUPPO SOSTENIBILE	2
0.2	LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO	2
0.3	LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.....	4
0.4	LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VAL.S.A.T.).....	4
0.5	ASPETTI METODOLOGICI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....	6
1	FASE 1: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEGLI OBIETTIVI	7
1.1	ASPETTI INTRODUTTIVI	7
1.2	DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONSIDERARE	7
1.3	INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DI RIFERIMENTO.....	7
1.4	INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PSC VIGENTE.....	8
1.5	SINTESI DELLO STATO DI FATTO DEL TERRITORIO COMUNALE.....	8
1.6	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE POLITICHE/AZIONI DI PIANO	9
2	FASE 2: VALUTAZIONE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE SPECIFICA 2019 E GLI OBIETTIVI DEL PSC VIGENTE	11
3	FASE 3: VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE	13
4	FASE 4: VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLE POLITICHE/AZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO...14	
4.1	VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI.....	14
4.2	VALUTAZIONE PUNTUALE DELL' AZIONE DI PIANO.....	15
4.3	RELAZIONE RELATIVA ALLE CONSEGUENZE IN TERMINI DI EMISSIONI PER GLI INQUINANTI PM10 ED NOX DELLA VARIANTE DI PIANO.....	19
4.4	VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI.....	20
5	FASE 5: MONITORAGGIO	21
5.1	ASPETTI INTRODUTTIVI	21
5.2	PIANO DI MONITORAGGIO.....	21

0 INTRODUZIONE

0.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE

A livello internazionale il discorso sulla possibilità di sostenere lo sviluppo umano da parte del pianeta è nato dalla presa di coscienza che il nostro modo di vivere e di consumare è stato tale da produrre un preoccupante degrado ambientale, dovuto soprattutto al fatto che, specialmente le società dei Paesi più ricchi, da sempre hanno ragionato in funzione della loro crescita economica, piuttosto che del loro reale sviluppo.

Parlando di sviluppo sostenibile si vuole ricercare la crescita sostenibile di un insieme di più variabili contemporaneamente, non dimenticando che nella realtà questo potrebbe comportare delle difficoltà. Infatti, un aumento della produzione industriale può portare sì ad aumento della ricchezza, ma può anche provocare ripercussioni negative ad esempio sulla qualità dell'aria. Il concetto di sostenibilità comprende quindi le relazioni tra le attività umane, la loro dinamica e le dinamiche, generalmente più lente, della biosfera.

Il concetto di sviluppo sostenibile nasce nel 1987 con il Rapporto Brundtland (World Commission on Environment and Development, 1987) in cui per la prima volta viene espresso come:

- uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni;
- un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.

Sostenibilità e sviluppo devono quindi procedere insieme, in quanto la prima è condizione indispensabile per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che l'esaurimento delle risorse e del capitale naturale associate al presente modello di sviluppo sono tali da impedirne il mantenimento nel tempo.

Da allora il concetto di sviluppo sostenibile è entrato a far parte come elemento programmatico fondamentale di una moltitudine di documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino a giungere alla "Costituzione Europea" (Roma, 29 ottobre 2004), nella quale si specifica, tra gli obiettivi, che *l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente* (art.1-3).

0.2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la Direttiva 42/2001/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004. Il trattato di Amsterdam poneva già tra gli obiettivi dell'Unione la *promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, l'elevato livello di protezione dell'ambiente e*

il miglioramento di quest'ultimo. La tematica ambientale assumeva così valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di investimento oggetto dei piani di sviluppo.

Tali concetti sono stati ulteriormente confermati dalla "Costituzione Europea" sia a livello di obiettivi generali dell'Unione (art.I-3), come descritto nei capitoli precedenti, che nella sezione dedicata alle tematiche ambientali (art.III-233), in cui si specifica che *la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:*

- a) *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale;*
- b) *protezione della salute umana;*
- c) *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;*
- d) *promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.*

[...] Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

La Direttiva definisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come *un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale*. Tale valutazione è funzionale agli obiettivi di *garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*, specificando che tale valutazione *deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del programma e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura amministrativa* (valutazione preventiva). Finalità ultima della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani e programmi (di sviluppo e operativi) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente.

La VAS si può articolare in sei fasi, anche se il modello metodologico derivante dalla norma comunitaria prevede che la valutazione finale si formi attraverso tre valutazioni parziali, che vengono attuate in tre differenti momenti della formulazione del piano:

- *valutazione ex-ante: precede e accompagna la definizione del piano o programma di cui è parte integrante, comprendendo in pratica tutte le fasi di elaborazione descritte;*
- *valutazione intermedia: prende in considerazione i primi risultati degli interventi (scelte) previsti dal piano/programma, valuta la coerenza con la valutazione ex-ante, la pertinenza degli obiettivi di sostenibilità, il grado di conseguimento degli stessi e la correttezza della gestione e la qualità della sorveglianza e della realizzazione;*
- *valutazione ex-post: è destinata ad illustrare l'utilizzo delle risorse e l'efficacia e l'efficienza degli interventi (scelte) e del loro impatto e a valutare la coerenza con la valutazione ex-ante.*

0.3 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

In ottemperanza a quanto sancito dalla "legge delega" (L. n.308/2004), lo stato italiano recepisce la Direttiva comunitaria 42/2001/CE nel Testo unico in materia ambientale (D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.) e al Titolo II della parte seconda specifica l'ambito di applicazione della VAS, i contenuti del Rapporto Ambientale, le modalità di consultazione, il procedimento del giudizio di compatibilità ambientale e i contenuti del monitoraggio, oltre a fornire disposizioni specifiche per la VAS in sede statale e in sede regionale e provinciale.

In linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, la normativa nazionale prevede che *la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa, costituendo parte integrante del procedimento di adozione e approvazione.*

Ai fini della valutazione ambientale, deve essere redatto un *rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Nell'Allegato VI il decreto specifica le informazioni che devono essere considerate nel rapporto ambientale, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.*

Per quanto riguarda il monitoraggio, il decreto stabilisce che *assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalle attuazioni dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio (art. 18).*

0.4 LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VAL.S.A.T.)

Nonostante la legislazione nazionale abbia recepito le indicazioni della Direttiva sulla VAS in ampio ritardo, tuttavia alcune regioni avevano già legiferato in materia di valutazione ambientale di piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente, addirittura in anticipo rispetto alla normativa europea. È questo il caso della Regione Emilia-Romagna la cui Legge Regionale urbanistica n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. ("Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio") introduce per piani e programmi (art. 5, interamente sostituito dell'art. 13 della L.R. n. 6/2009) la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione (Val.S.A.T.).

Infatti, *la Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità*

Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...] e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.

La Val.S.A.T., elaborata dall'organo amministrativo proponente, è parte integrante di tutti i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica e in esso sono *descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento.*

Successivamente, ripercorrendo in sostanza quanto previsto in materia di VAS dalla Direttiva 42/2001/CE, il Consiglio Regionale ha meglio specificato i contenuti della Val.S.A.T. attraverso la Deliberazione n.173 del 4 aprile 2001 ("Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione"), configurando la Val.S.A.T. *come un momento del processo di pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di Piano. Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del Piano. Nel contempo, la Val.S.A.T. individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.*

A tale scopo la Val.S.A.T. nel corso delle diverse fasi del processo di formazione dei piani:

- *acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto);*
- *assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione precedente intende perseguire con il piano (definizione degli obiettivi);*
- *valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative (individuazione degli effetti del Piano);*
- *individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili sulla base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse possibilità (localizzazione alternative e mitigazioni);*
- *illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con l'eventuale indicazione delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l'attuazione di singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione (valutazione di sostenibilità);*
- *definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti).*

0.5 ASPETTI METODOLOGICI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento rappresenta la sintesi non tecnica della "Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale" relativa alla Variante specifica "2019" al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Monticelli d'Ongina, coerentemente con quanto previsto dalla LR n.20/2000 e s.m.i. e dalla DCR n.173/2001, oltre che con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria n.42/2001/CE sulla VAS e con quanto previsto dal Testo Unico in materia ambientale (D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.). Il presente documento è stato sviluppato coerentemente anche con quanto indicato dalle pubblicazioni ISPRA "Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale", "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" e "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS".

La presente Variante "2019" al PSC vigente si configura come "Variante specifica" in recepimento del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), ammissibile ai sensi della lettera a), comma 4 dell'art.4 della LR n.24/2017 e s.m.i., senza comportare alcuna modifica ai principi ispiratori del PSC vigente e alle scelte strategiche da esso assunte, pertanto la metodologia definita per la redazione del presente documento di valutazione ambientale della Variante al PSC del Comune di Monticelli d'Ongina è stata sviluppata per quanto possibile coerentemente con la Val.S.A.T. del PSC vigente al fine di garantire valutazioni in continuità con quelle sviluppate nello strumento urbanistico vigente e con esse confrontabili.

Innanzitutto, la Val.S.A.T. confronta gli obiettivi della presente Variante di Piano con gli obiettivi del Piano vigente al fine di verificare la coerenza e il perseguimento degli stessi Obiettivi generali di Piano.

Successivamente, le azioni previste dalla presente Variante al PSC che potrebbero determinare impatti ambientali sono raffrontate con le componenti ambientali e sono definite, ove necessarie, azioni di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad eliminarne o ridurne i potenziali effetti negativi, ed è, infine, definito un Piano di monitoraggio degli effetti dell'attuazione della Variante al PSC, comunque a partire dalla Val.S.A.T. del PSC vigente.

La Val.S.A.T. della presente Variante al PSC di Monticelli d'Ongina si compone, quindi, di cinque fasi concatenate e logicamente conseguenti, che hanno concorso alla definizione dei contenuti della Variante al Piano stesso, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento urbanistico:

- Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi;
- Fase 2: Valutazione di coerenza tra gli obiettivi della Variante specifica 2019 e gli obiettivi del PSC vigente;
- Fase 3: Valutazione delle alternative;
- Fase 4: Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni della Variante di Piano;
- Fase 5: Monitoraggio degli effetti di Piano.

1 FASE 1: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEGLI OBIETTIVI

1.1 ASPETTI INTRODUTTIVI

La Fase 1 contiene le analisi propedeutiche all'elaborazione della valutazione di coerenza e della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, individuando, in sostanza, tutte le informazioni che sono alla base delle successive considerazioni, in relazione alle componenti ambientali da approfondire e al loro stato di fatto, all'individuazione del quadro di riferimento legislativo e programmatico di riferimento e al sistema degli obiettivi e delle azioni della Variante al PSC.

1.2 DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONSIDERARE

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale. In accordo e in continuità con quanto indicato dal Rapporto Ambientale della Val.S.A.T. del PSC vigente, le componenti ambientali considerate per la valutazione sono:

- Componente ambientale 1: aria;
- Componente ambientale 2: rumore;
- Componente ambientale 3: risorse idriche;
- Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo;
- Componente ambientale 5: biodiversità e paesaggio;
- Componente ambientale 6: consumi e rifiuti;
- Componente ambientale 7: energia ed effetto serra;
- Componente ambientale 8: mobilità;
- Componente ambientale 9: modelli insediativi;
- Componente ambientale 10: turismo;
- Componente ambientale 11: industria;
- Componente ambientale 12: agricoltura;
- Componente ambientale 13: radiazioni;
- Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.

1.3 INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

Per ognuna delle componenti ambientali elencate nel precedente capitolo è stata effettuata una ricerca volta all'identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata, oltre che alle

buone pratiche e ai documenti di indirizzo (comunitari, nazionali e regionali). Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, al fine di garantire la sostenibilità delle politiche/azioni della Variante di Piano e di definire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, oltre a rappresentare un elemento di riferimento per la definizione delle azioni di mitigazione e compensazione.

A tal proposito dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati estrapolati i principi che ne hanno guidato l'emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state identificate le prescrizioni per i Comuni e in generale per gli interventi di trasformazione e di uso del suolo.

In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti sinteticamente elencati in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Rapporto Ambientale di ValSAT.

1.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PSC VIGENTE

Gli obiettivi del PSC vigente presi a riferimento anche per questa Variante specifica sono riportati nella **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Rapporto Ambientale unitamente alle politiche azioni di Piano.

1.5 SINTESI DELLO STATO DI FATTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini degli obiettivi della presente Variante, si è provveduto all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo per quanto riguarda le tematiche di maggiore rilevanza e attinenza con i contenuti della Variante stessa.

A questo proposito, si è ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento, sulla base delle informazioni disponibili, dello stato della qualità dell'aria locale, del quadro emissivo che interessa il territorio comunale e delle attività produttive esistenti con possibili significative emissioni in atmosfera (attività esistenti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA), oltre ad un inquadramento dei contenuti e delle previsioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), con particolare riferimento agli aspetti che possono avere relazione diretta con il comparto produttivo.

L'indagine conoscitiva è stata, pertanto, finalizzata alla ricostruzione dello stato qualitativo della componente ambientale "aria" nel territorio comunale, al fine di fornire le necessarie informazioni di base per supportare i contenuti della Variante e la relativa valutazione ambientale.

Con la finalità di sintetizzare i contenuti del Quadro Conoscitivo, a cui si rimanda per la trattazione completa degli argomenti presentati, si è ritenuto opportuno individuare i Punti di forza e i Punti di debolezza (Analisi SWOT)¹, in

¹ L'individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta con lo scopo di riassumere i contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, ispirandosi alla metodologia dell'Analisi SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) adattata al contesto proprio di un Piano urbanistico. Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un'area territoriale o di un ambito di intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e solo parzialmente controllabili.

grado di evidenziare, anche ad un pubblico non tecnico, le caratteristiche del territorio comunale e i rischi e le opportunità che insistono su di esso per la componente ambientale considerata (Tabella 1.5.1).

Tabella 1.5.1 - Punti di forza e di debolezza del territorio comunale (componente ambientale ARIA).

Punti di forza	Punti di debolezza
Aria	
<ul style="list-style-type: none">- <u>Qualità aria</u>: l'anno 2018, grazie a condizioni meteorologiche più favorevoli che hanno favorito la dispersione degli inquinanti rispetto all'anno precedente, ha fatto registrare una diminuzione delle medie annuali delle concentrazioni di PM₁₀ e PM_{2,5}, che risultano fra le più basse degli ultimi anni, come pure del numero di superamenti del limite giornaliero per il PM₁₀;- <u>Qualità aria</u>: sul territorio comunale sono presenti 3 aziende con AIA in esercizio che rispettano la normativa IPPC a tutela del benessere ambientale nella sua interezza.	<ul style="list-style-type: none">- <u>Qualità aria</u>: il territorio comunale è classificato dal PAIR come "aree di superamento degli standard di qualità dell'aria (SQA) per PM₁₀ e NO₂";- <u>Qualità aria</u>: si evidenzia che il 2017 è risultato un anno particolarmente critico per la qualità dell'aria, rispetto agli anni immediatamente precedenti: anche a causa di condizioni meteorologiche più sfavorevoli, si sono registrate concentrazioni di polveri superiori a quelle degli anni precedenti;- <u>Qualità aria</u>: l'ozono si conferma uno degli inquinanti più critici del territorio;- <u>Monitoraggio della qualità dell'aria</u>: nessuna stazione della rete di monitoraggio è presente sul territorio comunale.

1.6 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE POLITICHE/AZIONI DI PIANO

1.6.1 Gli obiettivi della Variante

Il PSC vigente, consapevole del contesto territoriale e ambientale nel quale il Comune di Monticelli d'Ongina si colloca, pone particolare attenzione al tema della tutela della qualità dell'aria, con l'introduzione di una normativa specifica volta al contenimento delle nuove emissioni nel territorio comunale e, di conseguenza, al non peggioramento della qualità dell'aria locale. Nella formulazione del PSC vigente tale norma, tuttavia, si applica in modo indiscriminato ad una serie di opere identificate tra quelle sottoposte ad AIA dalla normativa vigente in materia alla data di redazione del PSC che, dal punto di vista teorico, potrebbero determinare emissioni in atmosfera, potenzialmente anche consistenti, senza tuttavia entrare nel merito delle specifiche caratteristiche dei singoli progetti.

Dal punto di vista socio-economico tale situazione determina l'impossibilità di assecondare, anche nel rispetto di tutte le accortezze necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, eventuali richieste private di sviluppo e crescita, peraltro in un contesto congiunturale come risaputo fortemente problematico per le attività produttive.

Parallelamente, si rileva che rispetto alla data di approvazione del PSC si è anche notevolmente modificato il quadro di riferimento programmatico regionale in materia di qualità dell'aria, con l'approvazione nell'anno 2017 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), che prevede specifiche misure strutturali per il contenimento delle emissioni

Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto più completo possibile del tema specifico e del contesto all'interno del quale questo si colloca, si evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far emergere gli elementi che vengono ritenuti in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In sostanza permette di evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di un Piano.

in atmosfera e il miglioramento della qualità dell'aria, di fatto sostituendo in modo organico la programmazione provinciale in materia.

In tale contesto, pertanto, si pone la presente Variante specifica 2019 al PSC il cui obiettivo prioritario è il recepimento delle indicazioni programmatiche sovraordinate, limitando, tuttavia, i divieti di insediamento di nuove attività nell'ottica della crescita e dello sviluppo del territorio, e contrastando la stasi delle attività economiche, comunque in modo sostenibile rispetto alle caratteristiche ambientali comunali e, in particolare, rispetto alla qualità dell'aria.

1.6.2 Azioni della Variante di PSC

Sulla base degli obiettivi generali della Variante di Piano 2019 sono state definite le azioni di Variante, riportate nel dettaglio in Tabella 1.6.1. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Illustrativa della Variante.

Tabella 1.6.1 - Azioni della Variante di Piano 2019.

Tipologia	Azione di Variante di Piano (PA)
Adeguamento normativo dell'art.23 "tutela della qualità dell'aria" del PSC vigente al PAIR 2020	Sostituzione, in recepimento delle indicazioni programmatiche sovraordinate, del divieto di insediamento di alcune tipologie di attività economiche con l'applicazione del principio del "saldo emissivo zero" previsto dal PAIR 2020, garantendo le possibilità di sviluppo economico del territorio nel rispetto della tutela della qualità dell'aria

2 FASE 2: VALUTAZIONE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE SPECIFICA 2019 E GLI OBIETTIVI DEL PSC VIGENTE

Questa fase rappresenta la valutazione preliminare degli obiettivi generali della Variante di Piano in relazione agli obiettivi del PSC vigente.

Configurandosi la presente come Variante specifica, si ritiene necessaria una valutazione preliminare con lo scopo di evitare obiettivi in netto contrasto con il Piano vigente, rispetto al quale la presente si deve porre in continuità e, comunque, deve garantire il perseguimento dei principi generali (Tabella 1.6.1).

In termini operativi è stato valutato il livello di corrispondenza degli obiettivi specifici della Variante di Piano 2019 con gli obiettivi generali del PSC vigente mediante la costruzione di una matrice (matrice di coerenza), nella quale si riportano:

- in colonna gli obiettivi strategici della Variante 2019;
- in riga gli obiettivi generali di Piano vigente;
- nelle intersezioni riga-colonna (celle):
 - **V**: ogni qualvolta si riscontra coerenza tra gli obiettivi dei due Piani posti a confronto;
 - **X**: se gli obiettivi dei due Piani sono, anche solo parzialmente, in contrasto;
 - **cella vuota**: quando gli obiettivi non sembrano porsi tra loro in relazione e non è quindi possibile rilevare coerenza, né contrasto.

Complessivamente gli obiettivi della Variante al PSC 2019 presentano una coerenza completa con gli obiettivi del PSC vigente, perseguendone le medesime finalità e risultando "orientati nella stessa direzione", in particolare in relazione alla componente ambientale "aria" e alla componente ambientale "industria", per le quali il PSC vigente individua rispettivamente i seguenti obiettivi "*contenere le pressioni sulla componente aria*" e "*incrementare l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi*".

Tabella 1.6.1 - Valutazione di coerenza tra gli Obiettivi del Piano vigente e gli Obiettivi della Variante 2019.

	OBIETTIVI VARIANTE 2019
OBIETTIVI PSC VIGENTE	Limitazione dei divieti di insediamento di nuove attività nell'ottica della crescita e dello sviluppo del territorio, comunque nel rispetto della tutela della qualità dell'aria
Contenere le pressioni sulla componente aria	V
Garantire livelli di rumore adeguati alle funzioni insediate e previste	
Contenere le pressioni sulla componente risorse idriche e l'esposizione della popolazione al rischio idraulico	
Contenere il consumo di suolo limitando lo sprawl	
Incrementare la diversità ecologica e paesaggistica del territorio e valorizzare gli elementi di maggior pregio	
Contenere i consumi e la produzione di scarti	
Contenere i consumi energetici	
Ridurre l'impatto del traffico viabilistico sulla popolazione e garantire la disponibilità di sistemi per la mobilità lenta	
Garantire il soddisfacimento della domanda residenziale, garantendo un'offerta differenziata	
Valorizzare il territorio dal punto di vista turistico	
Incrementare l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi	V
Salvaguardare il ruolo economico dell'attività agricola	
Tutelare la popolazione nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico	
Monitorare la qualità delle matrici ambientali	V

3 FASE 3: VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

La presente Variante attiene alla sostituzione di una norma del PSC vigente (art.23), finalizzata alla tutela della qualità dell'aria attraverso il categorico divieto di insediamento di alcune tipologie di attività nel territorio comunale, con una norma che, pur ammettendole, garantisce la preservazione della qualità dell'aria attraverso l'applicazione del "saldo emissivo zero" previsto dal PAIR 2020.

In tale contesto, quindi, le uniche alternative possibili sono quelle rappresentate dalla "alternativa zero", ovvero il mantenimento della norma nell'attuale formulazione del PSC vigente, e dalla "alternativa di Variante", consistente nella proposta normativa introdotta con la presente Variante.

Come anticipato la "alternativa zero", assunta dal PSC del Comune di Monticelli d'Ongina ben prima delle indicazioni programmatiche strutturate regionali in materia di qualità dell'aria contenute nel PAIR 2020, persegue la preservazione della qualità dell'aria comunale con l'impiego di una norma particolarmente rigida, che vieta tout-court alcune categorie di attività ritenute a potenziale elevato impatto sulla qualità dell'aria, senza considerare la possibilità di prevedere presidi per la mitigazione e/o la compensazione dei possibili effetti indotti.

Proprio quest'ultima scelta, invece, è quella effettuata dalla Regione Emilia-Romagna con il PAIR 2020, nel quale, per il sistema produttivo, non si prevede il divieto di alcuna tipologia di attività, ma l'applicazione di tutte le misure necessarie per assicurare il "saldo emissivo zero", ovvero l'invarianza in termini di emissioni in atmosfera e di conseguenza il non peggioramento della qualità dell'aria.

La "alternativa di Variante", invece, persegue la linea regionale, non inibendo la possibilità di occasioni di sviluppo e crescita territoriale, ma ammettendole nel pieno rispetto degli obiettivi di tutela della qualità dell'aria attraverso l'implementazione di tutte le misure mitigative e/o compensative necessarie a tal fine. È altrettanto evidente che, anche con questa alternativa di Piano, nel caso un progetto non sia in grado di assicurare tali misure di preservazione della qualità dell'aria (o, più in generale, non risulti compatibile con le caratteristiche urbanistiche, ambientali e territoriali del comune) non si potranno concretizzare le condizioni per la sua attuazione.

Nel complesso, pertanto, anche alla luce delle recenti indicazioni programmatiche regionali, si ritiene evidentemente preferibile la "alternativa di Variante" rispetto alla "alternativa zero", a maggior ragione in un contesto di stasi economica come quella che caratterizza questi anni.

4 FASE 4: VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLE POLITICHE/AZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO

4.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI

Come già anticipato, la presente Variante attiene alla sostituzione della norma delle NTA del PSC (art.23) che, ai fini della tutela della qualità dell'aria, vieta l'insediamento di alcune tipologie di attività produttive che potrebbero rappresentare elementi di pressione per la qualità dell'aria, con il recepimento, per le attività teoricamente maggiormente impattanti, del "saldo emissivo zero" previsto dal PAIR 2020. Tale saldo emissivo si applica, ai sensi della normativa regionale, ai progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ai fini della verifica preliminare degli effetti potenzialmente indotti dalla Variante in oggetto sulla qualità dell'aria si rende necessario un dettagliato e puntuale raffronto tra le categorie di attività attualmente vietate dall'art.23 delle NTA del PSC e le categorie di attività sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA) alle quali si applica, automaticamente per normativa regionale, il "saldo zero" previsto dal PAIR.

La valutazione preliminare, pertanto, è stata condotta riportando tutte le categorie di opere vietate dal citato art.23 delle NTA del PSC vigente e identificando se esse risultano sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale oppure soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Buona parte delle categorie di attività previste dall'art.23 sono anche sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale e quindi ad esse si applica il "saldo zero" previsto dal PAIR 2020. Alcune categorie di attività individuate dall'art.23 delle NTA del PSC vigente, tuttavia, presentano limiti dimensionali significativamente inferiori a quelli per l'applicabilità della normativa sulla valutazione di impatto ambientale o diciture non esattamente uguali, ma esattamente identici a quelli per l'applicabilità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). In questi casi, al di là dell'eventuale applicazione per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA del dimezzamento delle soglie dimensionali previste ai sensi del DM n.52/2015, non risulterebbe direttamente applicabile il "saldo zero" del PAIR 2020.

Al fine di garantire il pieno perseguimento degli obiettivi della Variante, ovvero eliminare il divieto di insediamento di attività produttive presente nel PSC comunque nel pieno rispetto del principio della tutela della qualità dell'aria, si ritiene pertanto necessario introdurre l'applicazione del "saldo zero" del PAIR 2020 non solo alle attività sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, ma anche alle attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in modo che per tutte le categorie di attività per le quali nel PSC vigente è vietato l'insediamento, con l'applicazione della Variante venga meno tale divieto categorico, ma si applichi il principio del "saldo emissivo zero" conformemente a quanto previsto dalla vigente programmazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria.

L'analisi completa è riportata nella tabella 4.1.1. del Rapporto Ambientale.

4.2 VALUTAZIONE PUNTUALE DELL' AZIONE DI PIANO

La Variante prevede la "sostituzione, in recepimento delle indicazioni programmatiche sovraordinate, del divieto di insediamento di alcune tipologie di attività economiche con l'applicazione del principio del "saldo emissivo zero" previsto dal PAIR 2020, garantendo le possibilità di sviluppo economico del territorio nel rispetto della tutela della qualità dell'aria". La presente valutazione puntuale ha l'obiettivo di verificare gli effetti potenzialmente indotti da tale azione di Variante sulle componenti ambientali che caratterizzano il territorio comunale.

A tal proposito, è innanzi tutto necessario ribadire che la Variante non prevede contenuti localizzativi specifici, ma solo una modifica normativa che elimina il divieto categorico di insediamento di alcune tipologie di attività, demandando la valutazione della possibilità di insediamento alle specifiche caratteristiche progettuali, con particolare riferimento al tema delle emissioni in atmosfera. Ovviamente tali possibilità insediative, oltre ad essere oggetto di specifiche procedure di valutazione ambientale del progetto e specifiche procedure autorizzative ambientali, dovranno prevedere localizzazioni compatibili con lo strumento urbanistico comunale, ovvero tendenzialmente in aree produttive consolidate o di nuova previsione.

In merito ai possibili impatti indotti, come più volte espresso, si ritiene che la Variante non possa determinare impatti addizionali significativi sulla componente ambientale "aria" in quanto eventuali attività che si vorranno insediare dovranno garantire il "saldo emissivo zero" del PAIR 2020, assicurando quindi un non apprezzabile peggioramento della qualità dell'aria locale. Al contrario, la Variante potrà garantire effetti positivi sulla componente "industria", in quanto permetterà eventuali iniziative di imprenditorialità locale, comunque nel pieno rispetto degli obiettivi di tutela della qualità dell'aria.

Per quanto riguarda eventuali effetti sulle altre componenti ambientali che caratterizzano il territorio comunale, si evidenzia che il Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del PSC vigente già prevede importanti misure di mitigazione per l'eventuale insediamento di nuove attività produttive (Allegato 4.B del Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del PSC vigente "Misure di mitigazione e compensazione"), che si riportano di seguito, comunque nella consapevolezza, come evidenziato nel paragrafo precedente, che interventi relativi alle eventuali attività interessate dalla presente Variante saranno comunque sottoposti a specifiche e puntuali procedure di valutazione ambientale, che atterranno alla verifica della compatibilità del progetto non solo con la componente ambientale "aria", ma anche con tutte le altre componenti ambientali.

Misure di mitigazione individuate dal Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. del PSC vigente con riferimento a nuovi insediamenti produttivi

Componente ambientale: Aria

Azioni di mitigazione e compensazione

Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento dell'aria previste dalla normativa vigente e, in particolare, la regolamentazione degli ambiti dovrà promuovere l'utilizzo delle migliori tecnologie nei processi produttivi. In particolare, per i processi di combustione dovrà essere impiegato, ove tecnicamente possibile, il gas metano, evitando combustibili più inquinanti, garantendone le attività di manutenzione previste dalla normativa vigente.

La progettazione degli edifici dovrà valutare idonee soluzioni per gli involucri degli edifici e per le superfici trasparenti in grado di limitare la dispersione di calore. Per limitare le emissioni, in fase progettuale dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico o le pompe di calore) e dovrà essere valutato

l'orientamento degli edifici al fine di sfruttare, per quanto possibile, il solare passivo, oltre a valutare l'opportunità di sistemi di produzione di calore centralizzati.

Dovranno essere previsti sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali il solare fotovoltaico), in particolare in presenza di attività commerciali e uffici. A riguardo, si evidenzia che per i nuovi edifici è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica e elettrica, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Componente ambientale: Rumore

Azioni di mitigazione e compensazione

Dovrà essere garantito il rispetto della classe acustica in cui sono localizzate le destinazioni maggiormente sensibili. In particolare, per i recettori presenti in prossimità e all'interno degli ambiti dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di classe acustica che caratterizzano l'area in cui sono situati.

In fase di attuazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico che consideri non solo l'insediamento di nuove attività produttive, ma anche il traffico veicolare da esse indotto, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona in corrispondenza dei recettori esposti ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione. Nel caso si rendessero necessarie misure di mitigazione, esse dovranno essere realizzate, se tecnicamente possibile, con dune vegetate e solo in subordine con barriere artificiali opportunamente mascherate con specie arboree e arbustive autoctone. In fase di progettazione si dovrà provvedere a collocare le attività maggiormente rumorose al centro degli ambiti, concentrando le attività meno rumorose verso l'esterno.

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una prova sperimentale del rumore generato dalle attività produttive al fine di verificare il reale rispetto dei limiti di zona in particolare in prossimità di recettori sensibili, predisponendo, in caso contrario, opportune misure di attenuazione.

Componente ambientale: Risorse idriche

Azioni di mitigazione e compensazione

Dovrà essere garantita la separazione delle acque bianche (acque meteoriche) dalle acque nere (reflui).

Per quanto riguarda i reflui civili o industriali assimilati ai civili dovrà essere garantito l'allacciamento degli ambiti alla rete fognaria ed il loro trattamento nell'impianto di depurazione di Monticelli. In fase attuativa dovranno essere verificate la capacità della rete fognaria e la capacità residua dell'impianto di depurazione che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguati, pena la non attuazione delle previsioni di piano.

Per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere incentivato il loro riutilizzo. La porzione non riutilizzabile dovrà essere opportunamente trattata secondo le specifiche soprariportate, eventualmente anche con sistemi di pretrattamento nel caso di cicli produttivi che generino reflui particolarmente inquinanti.

All'interno degli ambiti le aree esterne suscettibili di essere contaminate e le zone di passaggio e di sosta dei mezzi pesanti dovranno essere impermeabilizzate e dovrà essere garantito il trattamento delle acque di prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento provenienti da tali superfici, oltre che di eventuali sversamenti accidentali. A tal proposito si specifica comunque che dovrà essere vietato lo stoccaggio di rifiuti alla pioggia libera.

Nelle altre aree esterne dovrà essere minimizzata l'impermeabilizzazione del suolo (con l'eccezione delle eventuali aree comprese nelle zone di rispetto dei pozzi idropotabili).

Nel caso in cui le nuove edificazioni interessino zone di salvaguardia dei pozzi idropotabili dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel Piano Tutela acque regionale.

Le acque pluviali dovranno, almeno in parte, essere raccolte, stoccate in serbatoi e utilizzate per tutti gli usi compatibili, quali lavaggio camion, sistemi antincendio, irrigazione ed eventuale utilizzo in fase di processo.

Le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate (ivi comprese le acque pluviali) e non riutilizzabili dovranno essere smaltite direttamente in loco (su suolo, oppure nel reticolo idrografico superficiale), previo passaggio in adeguati sistemi di laminazione delle acque meteoriche (quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione). In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza idraulica (intesa come equivalenza in termini di portata tra il deflusso di origine meteorica di una superficie impermeabilizzata e il deflusso dell'originario terreno agricolo).

All'interno della Fascia a pericolosità idraulica residuale P1, nei nuovi insediamenti non potranno essere realizzati locali interrati o seminterrati, a meno che gli stessi non siano dotati di soglie di contenimento delle eventuali acque alluvionali. Tali soglie di contenimento potranno essere realizzate con tecnologie e materiali diversi, essere fisse od amovibili, ma in ogni caso dovranno garantire la tenuta idraulica in caso di esondazione ed evitare l'allagamento dei locali interrati o seminterrati.

Per quanto riguarda l'utilizzo di acqua potabile, oltre al riutilizzo delle acque meteoriche e ove possibile delle acque di processo, in fase progettuale dovrà essere verificata la capacità della rete di distribuzione e degli impianti di potabilizzazione esistenti, in

modo da non arrecare disturbo agli insediamenti esistenti. L'eventuale apertura di nuovi pozzi dovrà essere verificata attraverso uno specifico studio volto a verificare la sostenibilità idrogeologica dei prelievi.

Componente ambientale: Suolo e sottosuoloAzioni di mitigazione e compensazione

In fase di esercizio dovranno essere prese tutte le misure necessarie a prevenire la contaminazione di suolo o sottosuolo in seguito a incidente.

Componente ambientale: Suolo e sottosuoloAzioni di mitigazione e compensazione

Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito.

Le nuove edificazioni dovranno essere previste in stretta adiacenza con le edificazioni già esistenti, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli; in particolare, le aree a standard dovranno essere concentrate verso l'esterno degli ambiti.

Componente ambientale: Biodiversità e PaesaggioAzioni di mitigazione e compensazione

Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.

Per quanto possibile, dovranno essere preservate le formazioni boscate, i filari interpoderali e le formazioni arboree singole esistenti.

Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dagli ambiti dovrà essere prevista la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, lungo i margini degli ambiti (ove non in continuità con aree già edificate), di spessore medio pari ad almeno 5 m, comunque tale da limitare la visibilità delle nuove edificazioni, con particolare riferimento a punti di vista privilegiati; tali siepi, realizzate con sesto d'impianto non regolare e utilizzando specie preferenzialmente autoctone, dovranno limitare la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Per migliorare l'effetto di mascheramento si possono prevedere anche deboli movimentazioni del terreno.

I nuclei rurali e le case sparse presenti all'interno e in prossimità degli ambiti di potenziale espansione produttiva dovranno essere, per quanto possibile, tutelati e mascherati mediante la realizzazione di siepi perimetrali.

Si prescrive la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a parcheggio.

Dovrà essere incentivata la realizzazione di corridoi verdi lungo la viabilità interna ai comparti, in grado di accogliere piste ciclo-pedonali e spazi di sosta legati ai flussi lenti.

Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l'emissione di luce verso l'alto e ottimizzando il numero e la distribuzione di sistemi di illuminazione. Dovrà essere prevista la riduzione dell'intensità luminosa durante le ore notturne e i sistemi radianti impiegati dovranno limitare il consumo energetico.

Per quanto riguarda l'archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Dovrà essere garantita l'omogeneità e la limitazione del numero delle insegne pubblicitarie fronte-strada.

Componente ambientale: Consumi e rifiutiAzioni di mitigazioni e compensazione

Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, da parte del gestore del servizio di raccolta, di attrezzare l'area con adeguati sistemi di raccolta differenziata, eventualmente predisponendo idonee stazioni ecologiche.

I rifiuti speciali prodotti dovranno essere opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori e smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

È vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, prevedendo tettoie o altri tipi di coperture.

Componente ambientale: Energia ed effetto serraAzioni di mitigazione e compensazione

Innanzitutto, dovrà essere agevolato l'ingresso sul territorio comunale di aziende che adottano tecnologie innovative e danno attuazione a politiche di risparmio di energia e materia e di aziende impegnate in pratiche EMAS, ISO 14001 e LCA.

Per limitare i consumi energetici dovrà essere previsto l'impiego delle migliori tecnologie disponibili nei processi produttivi ed, in ogni caso, dovranno essere predisposte le misure di mitigazione specificate in relazione alla componente ambientale "aria".

Le destinazioni commerciali e ad uffici dovranno essere dotate di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili. A riguardo, si evidenzia che per i nuovi edifici è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica e elettrica, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente nazionale e regionale.

I sistemi di illuminazione impiegati dovranno limitare il consumo energetico, mediante l'utilizzo di sistemi a basso consumo o a LED.

Componente ambientale: MobilitàAzioni di mitigazione e compensazione

Dovrà essere prevista la realizzazione di piste ciclopedonali che tutelino ed incentivino l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali degli addetti impiegati nei nuovi ambiti produttivi, collegandoli, in particolare, al capoluogo. Inoltre, gli ambiti dovranno essere serviti dal trasporto pubblico.

Dovrà essere preventivamente valutata l'adeguatezza della viabilità e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di adeguamento, al fine di valutare l'adeguatezza degli assi infrastrutturali principali a servizio dell'area di intervento e delle intersezioni della viabilità locale interna agli ambiti con gli stessi.

Componente ambientale: RadiazioniAzioni di mitigazione e compensazione

I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto dell'obiettivo di qualità delle linee MT, anche attraverso l'interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche esistenti.

Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere.

Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità.

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali:

- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica (3 μ T) e relative distanze di rispetto;
- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche;
- dichiarare a quanti metri (sull'intero angolo solido) dalle pareti della cabina l'induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 μ T seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008.

4.3 RELAZIONE RELATIVA ALLE CONSEGUENZE IN TERMINI DI EMISSIONI PER GLI INQUINANTI PM10 ED NOX DELLA VARIANTE DI PIANO

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna, approvato della Giunta Regionale con deliberazione n.115 dell'11 aprile 2017, all'art.8 comma 1 delle NTA prevede che *il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.*

La Relazione generale di Piano specifica, infine, che *in linea con gli obiettivi perseguiti dal presente Piano, gli inquinanti da considerare sono il PM10 e l'NO_x* (cfr. paragrafo 9.7.1).

Nello specifico, si evidenzia, che il PAIR classifica il Comune di Monticelli d'Ongina tra le "area superamento PM10" (Figura 4.3.1).

La presente Variante persegue l'attuazione del "saldo emissivo zero" previsto dallo stesso PAIR 2020 e lo introduce nelle NTA del PSC, estendendone l'applicazione, oltre che alle attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, anche alle attività sottoposte ad AIA, e, così facendo, rendendolo di fatto applicabile a tutte le attività che il PSC vigente vieta nel territorio comunale. La Variante in oggetto, pertanto, non può che determinare un bilancio emissivo nullo rispetto al PSC vigente, garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni del PAIR 2020.




Figura 4.3.1 - Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2 (Allegato 2-A Cartografia delle aree di superamento DAL 51/2011, DGR 362/2012; anno di riferimento 2009) (in nero è indicato il territorio del Comune di Monticelli d'Ongina).

4.4 VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI

Come più volte evidenziato, la presente Variante non determina l'introduzione di nuovi interventi di trasformazione o, comunque, di nuove previsioni insediative, ma semplicemente ammette, a determinate condizioni, attività vietate nel PSC vigente. Dal punto di vista localizzativo, tali nuove attività saranno, ovviamente, insediabili nelle porzioni del territorio ove risultino urbanisticamente compatibili secondo i dettami del PSC e del RUE vigenti e di eventuale normativa di settore.

In tale contesto, pertanto, le modifiche proposte non hanno contenuti insediativi e localizzativi e, pertanto, si ritiene non applicabile la verifica di conformità a vincoli e prescrizioni, fatto comunque salvo il fatto che in eventuali aree di insediamento dovrà comunque essere garantito il rispetto del sistema vincolistico su di esse insistente ed efficacemente rappresentato nelle tavole dei vincoli del PSC vigente.

5 FASE 5: MONITORAGGIO

5.1 ASPETTI INTRODUTTIVI

L'ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla *definizione di indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi* (DCR 173/2001).

In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dalla Variante specifica al PSC e l'evoluzione temporale del sistema ambientale comunale. A ciò si aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli elementi prefissati.

Il monitoraggio sarà effettuato tramite la misurazione, con modalità e tempistica definite, di una serie di parametri (indicatori) opportunamente definiti che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell'ambiente e del territorio comunale in conseguenza dell'attuazione delle azioni della Variante specifica di Piano, evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e rappresentando a tutti gli effetti la valutazione *in-itinere* e la valutazione *ex-post*.

La responsabilità dell'implementazione del Piano di Monitoraggio spetta all'Amministrazione Comunale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono assegnati dal Piano di Monitoraggio e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli altri indicatori, la cui misurazione spetta ad altri Enti.

5.2 PIANO DI MONITORAGGIO

Si evidenzia che il Comune di Monticelli d'Ongina è dotato di PSC approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.8 del 02/05/2013 e relativa Val.S.A.T., comprensiva di uno specifico Piano di Monitoraggio (cfr. Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. – Allegato 5A).

Tale Piano di monitoraggio, tuttavia, non prevede indicatori specificatamente volti al controllo della componente ambientale "aria" e un solo indicatore volto al controllo della componente "industria", riferito alle attività dotate di sistema di gestione ambientale certificato. Si ritiene, pertanto, che non siano presenti indicatori in grado di verificare in modo specifico gli effetti potenzialmente indotti dalla presente Variante specifica e, di conseguenza, si ritiene necessario integrare il Piano di monitoraggio con alcuni indicatori specifici.

Componente: ARIA								
Indicatore	unità di misura	riferimento normativo	scopo	calcolo	frequenza	responsabile monitoraggio	Obiettivo di qualità	stato attuale
Nuove emissioni in atmosfera derivanti da attività sottoposte a VIA/Verifica di assoggettabilit	kg/anno	D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Parte Quinta	Verificare se l'insediamento di eventuali nuove attività può determinare significative emissioni in	Indagine specifica in sede di rilascio dell'autorizzazione	In occasione del rilascio di nuove autorizzazioni	Amministrazione	-	-

Componente: ARIA

Indicatore	unità di misura	riferimento normativo	scopo	calcolo	frequenza	responsabile monitoraggio	Obiettivo di qualità	stato attuale
à o AIA (parametri di qualità dell'aria)			atmosfera di inquinanti					

Componente: INDUSTRIA

Indicatore	unità di misura	riferimento normativo	scopo	calcolo	frequenza	responsabile monitoraggio	Obiettivo di qualità	stato attuale
Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o Verifica di assoggettabilità) rilasciate	n.	D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Parte Seconda	Verificare il numero e la tipologia di attività potenzialmente impattanti in termini di emissioni in atmosfera che si insedieranno sul territorio comunale	Indagine specifica	Annuale	Amministrazione	-	-
Impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	n.	D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Parte Seconda	Verificare il numero e la tipologia di attività potenzialmente impattanti in termini di emissioni in atmosfera che si insedieranno sul territorio comunale	Indagine specifica	Annuale	Amministrazione	-	3 (allevamenti)